

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 21 del 17/06/2021**

Il Direttore

VISTO il provvedimento redatto dal competente *Ufficio Personale* relativo a:

“*DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA SERVIZIO RISTORAZIONE*”;

ivi allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RICHIAMATA la normativa generale di ordinamento e disciplina delle Aziende di Servizi alla persona ed in particolare:

- D.lgs. 241/90
- D.lgs. 207/2001
- L.R. 2/2003
- Lo Statuto dell'ASP
- Il Regolamento che disciplina gli uffici e servizi dell'ASP;

ESAMINATO il testo del suddetto documento che risulta nei suoi contenuti conforme alla normativa vigente;

RITENUTA opportuna la sua approvazione per le ragioni in esso espresse;

CONSIDERATO inoltre che non sussistono vizi od impedimenti di alcuna natura che ne possano impedire l'esecutività;

DETERMINA

DI APPROVARE l'allegato testo di provvedimento che viene classificato con la numerazione e datazione come da intitolazione;

DI DARE ATTO che il presente atto diviene esecutivo con l'apposizione della firma attestante l'approvazione del medesimo;

DI TRASMETTERE il presente atto al competente ufficio per la sua pubblicazione, trasmissione agli eventuali soggetti interessati e conservazione a norma delle norme vigenti.

F.to Digitalmente da



Il Direttore

GORRIERI MARCO / INFOCERT SPA

OGGETTO: DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA

RICORDATO che l'ASP "Magiera Ansaloni" è Soggetto Gestore di:

- Servizio di CRA e CD della struttura di Campagnola Emilia
- Servizio di CRA e CD della struttura di Rio Saliceto
- Servizio di CRA e CD della struttura di San Martino in Rio
- Servizio di CD della struttura di Rolo
- Servizio di Assistenza Domiciliare sul territorio del distretto di Correggio

Sui quali l'Asp ha gli obblighi che discendono dal Codice Civile e contratti di servizio con gli Enti committenti per la gestione dei servizi, nell'adempimento dei quali le attività amministrative e manutentive assumo un ruolo di primaria importanza;

PREMESSO CHE il sottoscritto Dr. Marco Gorrieri ai sensi della determinazione n.1/2020 ricopre l'incarico di Direttore vicario in assenza del Direttore Dr. Ravello Alberto – incaricato Direttore Generale con decreto dell'Amministratore unico n° 22/2019 - che risulta ad oggi assente per ferie ed è pertanto tenuto all'adozione e sottoscrizione dei provvedimenti di competenza dirigenziale per tutto il periodo dell'assenza;

RICHIAMATE:

- la determinazione n° 12 del 19/03/2021 con cui si determinava a contrarre per il servizio in oggetto;
- la determinazione n° 16 del 07/05/2021 di nomina della Commissione giudicatrice per la gara in parola con cui si dispone *"La fase di controllo "formale" sulla documentazione amministrativa prodotta dagli Operatori Economici sarà effettuata dal Dr. Gorrieri Marco come seggio di gara in qualità di membro esperto con funzioni di segretario verbalizzante i cui esiti saranno trasmessi e da approvarsi dal RUP per l'ammissione / esclusione degli operatori economici alla gara ricordato che il Tar Campania, sez. V, con la sentenza n. 467 del 31 gennaio 2019 afferma: "Al responsabile unico del procedimento l'art. 31, comma 3, del d.lgs. 50/2016 assegna una competenza di natura residuale, nella quale rientra una generale funzione di coordinamento e controllo delle procedure di gara, nonché il compito di adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate ed a formalizzare all'esterno gli atti della procedura (cfr. Tar Veneto, Venezia, sez. I, 27 giugno 2018, n. 695)"*
- la determinazione n° 17 del 10/05/2021 con cui si approvava il verbale n. 1 del 10/05/2021 di verifica documentale e ammissione dei candidati alla gara
- la determinazione n° 18 del 17/05/2021 con cui si approvava il verbale n. 2 prot. n° 1211 del 14/05/2021 a titolo di aggiudicazione definitiva non esecutiva in attesa dei necessari controlli di cui all'art. 85 c.5 del Codice in capo alla proponenda aggiudicataria;

CONSIDERATO che sono stati effettuati i controlli in merito all'assenza di cause di esclusione indicati in tabella:

ASSENZA DELLA SANZIONE INTERDITTIVA DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 2, LETT. C), DEL D.LGS. 231/01 (ART. 38, COMMA 1, LETT. M) D.LGS. 163/06)-ASSENZA DELLA SANZIONE INTERDITTIVA
ASSENZA DI DIVIETO A CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EX ART. 32-QUATER C.P.
ASSENZA DI EPISODI DI ERRORE GRAVE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE (ART. 38, COMMA 1, LETT. F) D.LGS. 163/06)-
ASSENZA DI EPISODI DI GRAVE NEGLIGENZA O MALAFEDE NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI AFFIDATE DALLA STAZIONE APPALTANTE CHE BANDISCE LA GARA (ART. 38, COMMA 1, LETT. F) D.LGS. 163/06)-
ASSENZA DI ISCRIZIONI NEL CASELLARIO INFORMATICO DEI CONTRATTI PUBBLICI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO-
ASSENZA DI ISCRIZIONI RELATIVE A GRAVI INFRAZIONI DEBITAMENTE ACCERTATE ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E A OGNI ALTRO OBBLIGO DERIVANTE DAI RAPPORTI DI LAVORO (ART. 38, COMMA 1, LETT. E), D.LGS. 163/06)
ASSENZA DI ISCRIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DI FALSA DICHIARAZIONE O FALSA DOCUMENTAZIONE AI FINI DEL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE SOA (ART. 38, COMMA 1, LETT. M-BIS), D.LGS. 163/06)
ASSENZA DI ISCRIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DI FALSA DICHIARAZIONE O FALSA DOCUMENTAZIONE IN MERITO A REQUISITI E CONDIZIONI RILEVANTI PER LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURE DI GARA E PER L'AFFIDAMENTO DEI SUBAPPALTI (ART. 38, COMMA 1, LETT. H), D.LGS. 163/06)
ASSENZA DI SANZIONI COMPORTANTI IL DIVIETO DI CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMPRESI I PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI EX ART. 14 D.LGS. 81/08 (ART. 38, COMMA 1, LETT. M) D.LGS. 163/06)-
ASSENZA DI SENTENZE DI CONDANNA PASSATE IN GIUDICATO, O DI DECRETI PENALI DI CONDANNA IRREVOCABILI, O DI SENTENZE EX ART.444 C.P.P. PER REATI GRAVI IN DANNO DELLO STATO O DELLA COMUNITÀ CHE INCIDONO SULLA MORALITÀ PROFESSIONALE, NONCHÈ DI CONDANNE, CON SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO, PER UNO O PIÙ REATI DI PARTECIPAZIONE A UN'ORGANIZZAZIONE CRIMINALE, CORRUZIONE, FRODE, RICICLAGGIO (ART. 38, COMMA 1, LETT. C) D.LGS. 163/06)-
ASSENZA DI SOGGETTI, TRA QUELLI DI CUI ALL'ART. 38, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 163/06, CHE ABBIANO OMESSO DENUNCIA DEI REATI DI CUI AGLI ARTT. 317 E 629 C.P., AGGRAVATI EX ART. 7, D.L. 152/91 (ART. 38, COMMA 1, LETT. M-TER D.LGS. 163/06)-
ASSENZA DI SOGGETTI CHE ABBIANO OMESSO DENUNCIA DEI REATI AGGRAVATI
ASSENZA DI STATO DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA O CONCORDATO PREVENTIVO O DI PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI TALI SITUAZIONI (ART. 38, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. 163/06)-
DIMOSTRAZIONE DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AD ANAC
INSUSSISTENZA DI VIOLAZIONI DEL DIVIETO DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA DI CUI ALL'ART. 17 L. 55/90 (ART. 38, COMMA 1, LETT. D), D.LGS. 163/06)
INSUSSISTENZA DI VIOLAZIONI GRAVI, DEFINITIVAMENTE ACCERTATE, ALLE NORME IN MATERIA DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (ART. 38, COMMA 1, LETT. I) D.LGS. 163/06)-
INSUSSISTENZA DI VIOLAZIONI GRAVI, DEFINITIVAMENTE ACCERTATE, RISPETTO AGLI OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E DELLE TASSE (ART. 38, COMMA 1, LETT. G) D.LGS. 163/06)-
REGOLARITA' DELL'IMPRESA RISPETTO ALLE NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI L. 68/99 (ART. 38, COMMA 1, LETT. L), D.LGS. 163/06)-

DATO ATTO che rispetto:

- alle informazioni rinvenute tramite gli altri portali competenti per materia risulta tutto regolare
- al Casellario informatico Anac risulta l'annotazione *"La Stazione Appaltante Comune di Pescara (C.F. 00124600685), con segnalazioni acquisite al prot. ANAC ai nn. 70517 e 70524 del 14.8.2018, ha comunicato di aver disposto, con Determina Dirigenziale Reg. Sett. 10032 e Reg. Gen 2828 del 10.8.2018, la risoluzione del contratto e la consequenziale decadenza della concessione relativa all'affidamento del servizio di refezione scolastica e affidamento del servizio di refezione e supporto al servizio ausiliario dei nidi d'infanzia (CIG 6332731EED) dell'importo complessivo di € 14.153.152,56, in danno agli OO.oo.: RTI: CIR FOOD SC (CF 00464110352) Mandataria - BioRistoro Italia S.r.l. (CF 01337360596) Mandante, in applicazione dell'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 16 del contratto n. 39652 Rep del 23.01.2017, a causa della ricorrenza di plurime clausole risolutive espresse. La presente annotazione è iscritta nell'Area B del Casellario Informatico, ai sensi del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 213, c 13, del d.lgs 50/2016, relativa al Casellario Informatico e Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici,*
- la predetta annotazione come dichiarato anche dall'Anac *" non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche"*
- La Società Cir Food nell'istanza di partecipazione ha dichiarato *" Tutto ciò premesso, a completezza d'informazione e ad integrazione, nonché in un'ottica di completa*

collaborazione e trasparenza, pur ritenendo di non essere tenuta ai sensi dell'art. 80, c. 5, lett. c), c)-bis e c)-ter - commi da ultimo previsti dall'art. 5 del D.L. N. 135/2018 pubblicato nella G. U. N. 290 del 14/12/2018 così come convertito con la L. N. 12 del 11/02/2019 pubblicata nella G. U. del 12/02/2019, la società rende noto quanto segue:

- • *il Comune di Pescara, con la Determina Dirigenziale Reg. sett. 10032 e Reg. gen. n. 2828 del 10/08/2018, ha risolto per inadempimento il contratto di concessione rep. n. 39652 del servizio di refezione scolastica sottoscritto in data 23/01/2017 con la società in qualità di capogruppo mandataria del concessionario R.T.I. A tal proposito, si precisa che il provvedimento di risoluzione è stato contestato ed impugnato con atto di citazione proposto avanti al Tribunale di Bologna RG n. 12928/2018 con volontà della società di fare valere le proprie ragioni in ogni grado del giudizio. Si precisa che ad oggi non è intervenuta nessuna pronuncia sul merito della domanda ma unicamente su una eccezione preliminare sulla giurisdizione, che è stata contestata ed impugnata in appello con atto già iscritto a ruolo presso la Corte d'appello di Bologna con R.G. n. 2877/2019. In ogni ipotesi, ai sensi dell'art. 80, c. 5, lett. c-ter del D.Lgs. n. 50/2016, si evidenzia che tale fatto non costituisce causa obbligatoria di esclusione. Si precisa che, precedentemente all'adozione del provvedimento di risoluzione, il Comune di Pescara aveva addebitato alla condotta di CIRFOOD solo una sanzione, concernente l'anticipata preparazione di un sugo alimentare mai somministrato, del valore di € 2.000,00, peraltro richiamata nella determina di risoluzione. Tale singola e unica sanzione, richiamata altresì nella determina del Comune di Pescara n. 2028 del 10/08/2018, è dalla società ritenuta non grave poiché ritiene che dalla lex specialis di gara non possa discendere alcun autonomo effetto risolutivo neanche potenziale. La suddetta sanzione è stata comunque contestata sia stragiudizialmente che giudizialmente con volontà della società di fare valere le proprie ragioni in ogni grado del giudizio (TAR Pescara RG n. 255/2018). A dimostrazione di quanto sopra espresso, ed in particolare, sulla non obbligatorietà della dichiarazione di risoluzione del contratto sottoscritto con il Comune di Pescara (e per l'effetto dell'unica sanzione comminata) si rinvia alla Sentenza del Consiglio di Giurisdizione della Camera dei Deputati depositata in data 18/04/2019 che sul punto si è pronunciato.*

VALUTATA pertanto nel merito l'annotazione sopra riportata e il comportamento tenuto dall'Operatore Economico come meritevole di valutazione positiva relativamente alla trasparenza, alla correttezza e alla condotta disciplinare tenuta ancorchè in pendenza di giudizio e non essere fonte né legittima né proporzionalmente sufficiente ad impedimento della sottoscrizione contrattuale (anche tenuto conto dell'esperienza positiva diretta dell'Amministrazione negli anni pregressi di contratto con il medesimo fornitore);

CONSIDERATO che

- in data 17/05/2021 è stata avanzata richiesta di verifica in merito all'assenza di elementi interdittivi alla stipula contrattuale ai sensi del d.lgs 159/2011 con richiesta avanzata alla Banca Dati Nazionale Antimafia, e che ad oggi la richiesta risulta in fase di "istruttoria" come da documentazione conservata agli atti
- La stazione appaltante non ha alcun obbligo di attendere la risposta espressa in ordine alle informazioni antimafia richieste alla Prefettura competente relativamente al soggetto aggiudicatario, visto che, decorsi inutilmente 30 giorni della richiesta, si è di fronte ad una ipotesi di silenzio-assenso: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 2 ottobre 2020, n. 5777. Al riguardo, infatti, per un verso, ai sensi dell'art. 83, comma 1, del Decreto Legislativo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), le PP.AA., anche costituite in stazioni uniche appaltanti, devono acquisire la documentazione antimafia "prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche" (non sussistendo, perciò, alcun obbligo ex lege di anticipare tale adempimento ai fini della mera aggiudicazione); per altro verso, opera l'art. 88, comma 4 bis, del citato decreto, in forza del quale, decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta delle certificazioni antimafia e dalla consultazione delle banche dati nazionali, le Amministrazioni aggiudicatrici possono procedere in ogni caso alla stipulazione del contratto, anche in assenza della comunicazione antimafia.

- che dalla data di richiesta sono ad oggi trascorsi 31 giorni;

RICHIAMATI:

- IL D.LGS 50/2016 ss.mmi.ii
- La L 241/1990 ss.mm.ii;

DISPONE

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente confermato nella parte dispositiva:

1. DI DEFINIRE l'aggiudicazione definitiva di cui alla determinazione 18/2021 come esecutiva ai sensi e per gli effetti degli esiti dei controlli di cui all'art 85 c.5 del d.lgs 50/2016;

2. DI DISPORRE che:

- il presente provvedimento sia pubblicato sul profilo internet della Committente anche al link di accesso al portale per lo svolgimento in forma elettronica della procedura di gara;
- dare adeguata comunicazione all'aggiudicatario degli esiti dei controlli
- pubblicare l'aggiudicazione definitiva sul sito del Simog Anac e del Sitar per l'Osservatorio regionale dei Contratti pubblici nonché effettuare tramite trattativa negoziata diretta con più operatori economici specializzati le pubblicazioni degli avvisi di cui all'art.98 ai sensi degli artt. 72 e 73 del Codice
- predisporre il testo dell'accordo quadro da sottoscrivere con l'Operatore Economico per l'adesione delle stazioni appaltanti aderenti alla procedura di gara.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla segreteria dell'ASP per la sua classificazione e pubblicazione a norma del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi demandando altresì all'ufficio competente l'eventuale invio in copia dei documenti agli interessati ivi nominati (in particolare Asp Carlo Sartori).